



REGOLAMENTO IN MATERIA DI “*INTERNAL DEALING*”

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione del 2 marzo 2017 e successivamente modificato e integrato nelle riunioni del 13 luglio 2017 e del 19 settembre 2019

ART. 1

Ambito di applicazione

1.1. Il presente Regolamento disciplina la materia dell'*internal dealing* in ambito Enel, individuando gli obblighi informativi e di comportamento connessi al compimento di operazioni su strumenti finanziari emessi da Enel o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi Strettamente Legate (come di seguito definiti), nonché da parte degli Azionisti Rilevanti o delle Persone ad essi Connesse (come di seguito definiti).

ART. 2

Definizioni

2.1 Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) **“Azionisti Rilevanti”**: chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Enel rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Enel. La predetta partecipazione è calcolata ai sensi della normativa vigente;
- b) **“Enel”** ovvero la **“Società”**: Enel S.p.A.;
- c) **“Giorni Lavorativi”**: tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali ⁽¹⁾;
- d) **“Gruppo Enel”** ovvero **“Gruppo”**: Enel e le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- e) **“Operazioni”**: le operazioni – individuate ai sensi del Regolamento MAR (come di seguito definito) e riportate nell'Allegato “A” al presente Regolamento – aventi ad oggetto azioni ovvero obbligazioni emesse da Enel, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Legate;
- f) **“Operazioni Rilevanti ex TUF”**: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Enel o di strumenti finanziari ad esse collegati, individuati ai sensi dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti (come appresso definito), effettuate dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone ad essi Connesse;

⁽¹⁾ Le festività nazionali non sono considerate Giorni Lavorativi neanche nel caso in cui in occasione di tali festività i mercati finanziari siano aperti.

- g) **“Persone Connesse agli Azionisti Rilevanti”**: le persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell’art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti;
- h) **“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”**: le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR (come di seguito definito), appresso indicate:
- i) il coniuge di un Soggetto Rilevante o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
 - ii) un figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi della normativa nazionale;
 - iii) il parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data del compimento dell’Operazione;
 - iv) una persona giuridica, un *trust* o una *partnership*, (A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (B) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (C) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (D) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono;
- i) **“Regolamento”**: il presente regolamento adottato da parte di Enel nel rispetto (i) dell’art. 19 del Regolamento MAR e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523 nonché, (ii) per quanto riguarda gli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Connesse, dell’art. 114, comma 7, del TUF (come di seguito definito) e degli artt. 152-*sexies*/152-*octies* del Regolamento Emittenti;
- j) **“Regolamento Emittenti”**: il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
- k) **“Regolamento MAR”**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (e successive modifiche ed integrazioni);
- l) **“Soggetti Rilevanti”**: le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR, di seguito indicate:
- i) gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel;

- ii) gli alti dirigenti del Gruppo Enel che, pur non essendo Amministratori o Sindaci effettivi di Enel, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, Enel e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Enel, così come individuati dall'Amministratore Delegato di Enel tra i propri diretti riporti ed in virtù delle funzioni svolte. Di tale individuazione viene fornita immediata comunicazione all'Unità *Corporate Affairs* di Enel, la quale provvede a iscrivere tempestivamente tali soggetti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6 e ad inviare loro l'informativa prevista dal medesimo articolo.
- m) "TUF": il Testo Unico della Finanza, adottato con Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 3

Obblighi di comunicazione

3.1 Fermo quanto previsto dal successivo art. 4, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano tempestivamente ad Enel – mediante messaggio di posta elettronica preceduto da un preavviso telefonico e secondo le modalità più specificamente indicate nell'informativa di cui al successivo art. 6.1, lett. b) – le Operazioni effettuate da loro stessi o per loro conto, comunque entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo a quello di effettuazione di ciascuna Operazione, utilizzando a tal fine il *filing model* riportato nell'Allegato "B" al presente Regolamento.

A seguito della ricezione, entro il termine sopra indicato, del *filing model* completo di tutte le informazioni dallo stesso richieste, Enel provvede a dare comunicazione al pubblico – tramite apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate – delle Operazioni indicate nel *filing model* medesimo in modo tempestivo e, comunque, entro il terzo Giorno Lavorativo successivo a quello dell'effettuazione di ciascuna Operazione.

3.2 In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 3.1, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano tempestivamente alla Consob le medesime Operazioni, secondo le modalità indicate nell'informativa di cui al successivo art. 6.1, lett. b), comunque entro e non oltre tre Giorni Lavorativi dalla loro effettuazione.

- 3.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate possono delegare Enel a comunicare per loro conto alla Consob le Operazioni effettuate.
- 3.4 Ove intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3.3, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate, nel trasmettere ad Enel il *filing model* debitamente compilato, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1, provvedono a formulare espressa richiesta di sua comunicazione alla Consob. A seguito della ricezione del *filing model*, Enel provvede a dare tempestiva comunicazione alla Consob delle Operazioni riportate nel *filing model* medesimo dopo averne effettuato la comunicazione al pubblico. Ove il *filing model* sia effettivamente trasmesso ad Enel entro il termine indicato nel paragrafo 3.1, la Società provvede comunque a darne comunicazione alla Consob entro il terzo Giorno Lavorativo successivo a quello di effettuazione di ciascuna Operazione.
- 3.5 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti ex TUF, compiute da loro stessi o dalle Persone ad essi connesse, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata ciascuna operazione, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti. La comunicazione alla Consob e al pubblico può essere effettuata, per conto degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad essi Connesse, da parte di Enel, a condizione che, previo accordo, gli Azionisti Rilevanti inviino all'Unità *Corporate Affairs* di Enel le informazioni relative alle predette operazioni entro il termine sopra indicato. In tal caso, Enel – per il tramite dell'Unità *Corporate Affairs* – comunica al pubblico e alla Consob le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ex TUF entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui le ha ricevute.

ART. 4

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

- 4.1 Non formano oggetto di comunicazione ad Enel, alla Consob e al pubblico, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, le seguenti tipologie di Operazioni:
- i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la soglia di 20.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza

compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto ⁽²⁾;

- ii) le altre eventuali operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica (in quanto diverse da quelle riportate nell'Allegato "A" al presente Regolamento).

4.2 Non formano oggetto di comunicazione alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti ex TUF considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti.

ART. 5

Divieti al compimento di Operazioni

- 5.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni nei trenta giorni di calendario che precedono la data prevista per l'annuncio dei dati concernenti il progetto di bilancio di esercizio di Enel, il bilancio consolidato e la relazione finanziaria semestrale del Gruppo Enel (c.d. Periodi di "*black-out*").
- 5.2 Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun Periodo di "*black-out*", l'Unità *Corporate Affairs* di Enel provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti Rilevanti.
- 5.3 Eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo potranno essere concesse (i) dal Consiglio di Amministrazione di Enel, in caso di Operazioni concernenti gli Amministratori della Società, (ii) dal Collegio Sindacale di Enel, in caso di Operazioni concernenti i Sindaci effettivi della Società, ovvero (iii) dall'Amministratore Delegato di Enel, in caso di Operazioni concernenti gli alti dirigenti del Gruppo Enel:
 - (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni emesse da Enel; ovvero

⁽²⁾ Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone ad essi Strettamente Legate (cfr. aggiornamento ESMA alle "*Question and Answers on the Market Abuse Regulation*" – 27 January 2017).

- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di Operazioni effettuate contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, ovvero di un piano di risparmio per i dipendenti, di una garanzia avente ad oggetto azioni di Enel ovvero di diritti sulle azioni stesse o, ancora, di Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni ⁽³⁾;

e, comunque, a condizione che il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di "black-out".

- 5.4 Nelle circostanze indicate al precedente paragrafo 5.3 lett. a), prima di qualsiasi negoziazione durante un Periodo di "black-out", il Soggetto Rilevante rivolge istanza di autorizzazione a vendere immediatamente le azioni emesse da Enel attraverso l'invio di una richiesta scritta motivata all'Unità *Corporate Affairs* di Enel, secondo le modalità indicate nella informativa di cui al successivo art. 6.1, lett. b). La richiesta scritta contiene una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni emesse da Enel è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari ⁽⁴⁾.

ART. 6

Adempimenti informativi ed elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate

6.1 L'Unità *Corporate Affairs* di Enel provvede a:

- a) predisporre e mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate;
- b) informare per iscritto i Soggetti Rilevanti circa il loro inserimento nell'elenco di cui alla precedente lett. a) e il loro conseguente assoggettamento agli obblighi in materia di *internal dealing* di cui al presente Regolamento e al Regolamento

⁽³⁾ Per un'analisi circostanziata delle caratteristiche delle Operazioni di cui alla presente lett. b) si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522.

⁽⁴⁾ In base a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovvero l'Amministratore Delegato di Enel (a seconda dei casi) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Periodo di "black-out" che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente farvi fronte se non vendendo immediatamente le azioni emesse da Enel.

MAR (nonché alle relative misure di attuazione), descritti nell'ambito dell'informativa stessa.

- 6.2 I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui al paragrafo 6.1, lett. b), sono tenuti a:
- (i) comunicare tempestivamente all'Unità *Corporate Affairs* di Enel, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;
 - (ii) comunicare tempestivamente alle Persone ad essi Strettamente Legate, per iscritto, gli obblighi in materia di *internal dealing* loro spettanti ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento MAR (nonché delle relative misure di attuazione), conservando copia di tale comunicazione.
- 6.3 Le comunicazioni di cui al paragrafo 6.2, punto (i) sono effettuate secondo le modalità indicate nell'informativa di cui al paragrafo 6.1, lett. b).
- 6.4 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone ad essi Connesse degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 152-*sexies*/152-*octies* e ss. del Regolamento Emittenti.

ART. 7

Inosservanza degli obblighi in materia di *internal dealing*

- 7.1 Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente (e riportate nell'Allegato "C" al presente Regolamento) in caso di inosservanza degli obblighi da essa previsti in materia di *internal dealing*, nel caso in cui, per violazione delle disposizioni della normativa stessa e/o del presente Regolamento Enel dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

ART. 8

Disposizioni finali

- 8.1 L'Amministratore Delegato di Enel può apportare al presente Regolamento e/o ai relativi Allegati le modifiche e/o integrazioni (i) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di variazioni della Struttura organizzativa della Società o (ii) di mero adeguamento a disposizioni normative sopravvenute.

In tal caso l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione di Enel, in occasione della prima adunanza utile, delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Regolamento e/o ai relativi Allegati.

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO MAR

Ai sensi dell'art. 19, paragrafi 1-*bis* e 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, le Operazioni soggette a notifica includono, in quanto riferite ad azioni od obbligazioni emesse da Enel ed effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Legate:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante) e la cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Enel;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di obbligazioni di Enel;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a una obbligazione di Enel, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni di Enel;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati ⁽⁵⁾;

⁽⁵⁾ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Enel non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Enel e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Enel superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (“FIA”) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE ⁽⁶⁾;
- n) le operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata ⁽⁷⁾;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata ⁽⁸⁾;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Enel o di strumenti derivati o di altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni di Enel o di strumenti derivati ovvero di altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata. Non sono soggette a notifica la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga non siano intese a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE, in cui:
- i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata;

⁽⁶⁾ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di Enel non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Enel superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁽⁷⁾ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

⁽⁸⁾ Per tale tipologia di operazioni, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni stesse da parte dell'intermediario.

- ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
- iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO “B”

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO MAR (C.D. “FILING MODEL”)

<i>Filing Model da utilizzare per le comunicazioni di internal dealing</i>		
1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<p><i>[Per le persone fisiche: indicare nome e cognome.]</i></p> <p><i>[Per le persone giuridiche: indicare denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i></p>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i></p> <p><i>[Per le persone strettamente legate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i></p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	Enel S.p.A.
b)	LEI	WOCMU6HCI00JWNPRZS33
4	Dati relativi all'operazione: <u>sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</u>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento finanziario:</i> — <i>Azione Enel S.p.A.;</i> — <i>Obbligazioni Enel S.p.A.;</i> — <i>Strumento derivato;</i> — <i>Strumento finanziario collegato all'azione Enel S.p.A.;</i> — <i>Strumento finanziario collegato a obbligazioni Enel S.p.A.;</i></p>
	Codice di identificazione	<i>— indicare il codice ISIN dello strumento finanziario sopra indicato]</i>
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrivere il tipo di operazione, indicando una delle tipologie riportate nella nota 1) in calce alla presente tabella.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicare inoltre se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i></p>

c)	Prezzi/i e Volume/i ⁽⁹⁾	Prezzi/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (ad es. acquisto, cessione, sottoscrizione, ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo e sulla quantità, comprese la valuta del prezzo e, se richiesta, la valuta della quantità.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati, e vanno indicati in questo campo, quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sulla quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, indicare il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: indicare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <u>Si segnala in proposito che il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate di cui Enel si avvale calcola in automatico il prezzo medio ponderato, in caso di operazioni aggregate. Se, pertanto, ci si intende avvalere da parte Sua della facoltà di comunicare le operazioni di cui al presente filing model solo ad Enel (e non anche direttamente alla Consob), i competenti uffici di Enel provvederanno ad inserire per suo conto il prezzo medio ponderato calcolato dal sistema di diffusione delle informazioni regolamentate anche nella comunicazione che effettueranno per Suo conto alla Consob.</u></i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo, compresa la valuta del prezzo.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Inserire la data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG, nonché l'ora UTC ("Universal Time Coordinated"); per maggiori delucidazioni circa la natura dell'ora UTC e le modalità per il relativo calcolo alla luce dell'ora corrispondente in Italia, si rinvia alla nota 2) in calce alla presente tabella.]</i></p>	

⁽⁹⁾ Ai fini del calcolo del prezzo (i) di elargizioni e donazioni fatte o ricevute e di eredità ricevute, nonché (ii) di diritti di opzione assegnati gratuitamente a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ovvero a dipendenti, trovano applicazione i criteri indicati dall'ESMA nell'aggiornamento alle "Question and Answers on the Market Abuse Regulation" – 27 January 2017, reperibile all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-21038340-40_qa_on_market_abuse_regulation.pdf

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Si prega in proposito di riportare il nome della sede di negoziazione dove l'operazione è stata effettuata, indicando una delle sedi di negoziazione segnalate nella nota 3) in calce alla presente tabella ovvero, se l'operazione non è stata eseguita in alcuna delle sedi ivi riportate, indicare la dizione «al di fuori di una sede di negoziazione»]</i>
----	-----------------------	---

(1) Tipologie di operazione da riportare nel campo 4b) "natura dell'operazione" della tabella e desunte dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, nonché dall'art. 19, paragrafi 1-*bis* e 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014:

- a. acquisizione;
- b. cessione;
- c. vendita allo scoperto;
- d. sottoscrizione;
- e. scambio;
- f. accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. ovvero ad "alti dirigenti" del Gruppo Enel in quanto parte della retribuzione loro spettante);
- g. cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione di cui alla lett. f);
- h. adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
- i. esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- j. operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- k. adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Enel S.p.A.;
- l. acquisizione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- m. cessione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- n. esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- o. sottoscrizione di un aumento di capitale di Enel S.p.A.;
- p. sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni di Enel S.p.A.;
- q. operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione di Enel S.p.A., compresi i *credit default swap*;
- r. operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- s. conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni di Enel S.p.A.;
- t. elargizioni e donazioni fatte;
- u. elargizioni e donazioni ricevute;
- v. eredità ricevute;
- w. operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Enel non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Enel e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Enel superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- x. operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di Enel non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Enel superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
- y. operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. ovvero un "alto dirigente" del Gruppo Enel o una persona a essi strettamente legata.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).
- z. operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. ovvero di un "alto dirigente" del Gruppo Enel o di una persona a essi strettamente legata.
Per tale tipologia di operazioni, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni stesse da parte dell'intermediario.
- aa. assunzione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Enel S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- bb. concessione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di Enel S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- cc. costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni di Enel S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. ovvero di un "alto dirigente" del Gruppo Enel o di una persona a essi strettamente legata.
Sono escluse la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione non sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- dd. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente dell'assicurazione è un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. ovvero un "alto dirigente" del Gruppo Enel o una persona a essi strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (2) L'orario UTC (*"Universal Time Coordinated"*) corrisponde all'ora locale solare del meridiano zero, che passa per l'Osservatorio di Greenwich. In regime di ora solare (in pratica tra l'ultima domenica di ottobre e l'ultimo sabato del marzo successivo) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre un'ora all'orario registrato in Italia; invece in regime di ora legale (in pratica tra l'ultima domenica di marzo e l'ultimo sabato di ottobre) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre due ore all'orario registrato in Italia.
- (3) Mercati regolamentati, sistemi organizzati di negoziazione ("OTF"), sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") e internalizzatori sistematici presenti nei Paesi dove sono quotate le azioni ovvero le obbligazioni emesse da Enel S.p.A., quali riportati nel sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.

ITALIA:

- AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale;
- Bondvision;
- Bondvision Corporate;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- Borsa Italiana Equity MTF;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Collateralized Money Market Guarantee Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Bonds CCP Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Euro Bonds CCP Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *CCP Equity Derivatives*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Equity CCP Service*;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. – *Triparty Repo CCP Service*;
- Electronic Bond Market;
- Electronic Open-End Funds and ETC Market;
- Electronic Share Market;
- E-MID;
- E-MID – E-MIDER Market;
- E-MID REPO;
- EUROT LX;
- EXTRAMOT;
- HI-MTF;
- HI-MTF Order Driven;
- HI-MTF RFQ;
- Italian Derivatives Market;
- Market for Investment Vehicles;
- MTS S.p.A.;
- MTS Corporate Market;
- Securitised Derivatives Market.

IRLANDA:

- AREX – Automated Receivables Exchange;
- Atlantic Securities Market;
- Baxter Financial Services;
- Irish Stock Exchange – All Market;
- Irish Stock Exchange – Enterprise Securities Market (ESM) – ISE Xetra
- Irish Stock Exchange – Gem Xetra;
- Irish Stock Exchange – Main Securities Market (MSM) – ISE Xetra
- Posit.

LUSSEMBURGO:

- Euro MTF;
- Finesti S.A.;
- Luxembourg Stock Exchange;
- Vestima.

ALLEGATO “C”

SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

La disciplina concernente le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in materia di *internal dealing* è contenuta nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), ed è stata da ultimo modificata dal Decreto Legislativo n. 107/2018 in attuazione della normativa comunitaria di riferimento.

In particolare, ai sensi dell’art. 187-*ter*.1, commi 4 e 5 del TUF, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di *internal dealing* di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dai relativi atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, trova applicazione:

- nei confronti di enti o società che se ne siano rese responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 1.000.000;
- nei confronti di persone fisiche che se ne siano rese responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

Il comma 6 dell’art. 187-*ter*.1 del TUF stabilisce inoltre che, ferma la sanzione di cui sopra applicabile nei confronti di enti e società, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 trova applicazione nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a), del medesimo TUF ⁽¹⁰⁾.

Il comma 7 dell’art. 187-*ter*.1 del TUF prevede poi che se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 4, 5 e 6 (sopra riportati) del medesimo art. 187-*ter*.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

⁽¹⁰⁾ Ossia quando la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato.

Il comma 8 dell'art. 187-*ter*.1 del TUF riconosce poi alla Consob il potere di applicare, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, una o più delle seguenti misure amministrative previste dall'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) una ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta e di astenersi dal ripeterla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove i guadagni o le perdite siano determinabili;
- c) una dichiarazione pubblica che indica il responsabile della violazione e la natura di quest'ultima;
- d) [*omissis, in quanto non applicabile nel caso di Enel*];
- e) [*omissis, in quanto non applicabile nel caso di Enel*];
- f) [*omissis, in quanto non applicabile nel caso di Enel*];
- g) [*omissis, in quanto non applicabile nel caso di Enel*].

Il comma 9 dell'art. 187-*ter*.1 del TUF stabilisce infine che, qualora le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca ai sensi dell'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

Qualora siano invece violati gli obblighi in materia di *internal dealing* posti dall'art. 114, comma 7 del TUF a carico di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché di ogni altro soggetto che controlla un emittente quotato, nonché delle persone strettamente legate a tali soggetti, trova applicazione la diversa disciplina sanzionatoria delineata nell'art. 193, commi 1, 1.1, 1.2 e 2.4 del medesimo TUF.